

**CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

L'anno duemiladodici, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 16.00, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
"	Salvatore	MESSINA	Procuratore Generale F.F.
"	Adriana	PIRAS	Magistrato giudicante
"	Ennio	PETRIGNI	Magistrato requirente
"	Giuseppe	SGADARI	Magistrato giudicante
"	Vito Marcello	SALADINO	Magistrato giudicante
"	Giuseppe M.	MICELI	Magistrato giudicante
"	Rachele	MONFREDI	Magistrato giudicante
"	Michele	RUVOLO	Magistrato giudicante
"	Dario	SCALETТА	Magistrato requirente
"	Paolo	CRISCUOLI	Magistrato giudicante
"	Gianluca	DE LEO	Magistrato requirente
Avv.	Giuseppe	MILAZZO	Avvocato del Foro di Palermo
Avv.	Antonino	PIACENTINO	Avvocato del Foro di Trapani
Avv.	Antonino	SCAGLIONE	Avvocato del foro di Sciacca
Prof.	Giuseppe	DI CHIARA	Università di Palermo

Il Presidente, in via preliminare, dà atto che:

- nelle consultazioni per il rinnovo della composizione del Consiglio Giudiziario, svoltesi l'1 e 2 aprile 2012, sono risultati eletti i magistrati suindicati;
- gli Ordini Professionali competenti hanno designato come componenti laici gli Avvocati Giuseppe MILAZZO, Antonino PIACENTINO e Antonino SCAGLIONE e il Professore Giuseppe DI CHIARA;
- sono stati eletti come componenti della Sezione autonoma dei giudici di pace i seguenti magistrati onorari: dott.ssa Giacomina VALENTI, dott.ssa Maria Luisa COSENTINO, dott.ssa Daniela VOLTERRA, giudici di pace in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Palermo, i quali saranno convocati nella prossima seduta, dopo che il Consiglio nella seduta odierna avrà proceduto alla designazione degli ulteriori componenti, togati e laici, della detta Sezione.

Il Presidente, dopo avere dato il proprio benvenuto ai neo eletti e designati a comporre il Consiglio Giudiziario per il prossimo quadriennio, verifica la positiva sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 *bis* del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiarando, conseguentemente, aperta e valida la seduta.

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche all'ordine del giorno, comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata a quelle di cui ai punti n. 1 e 3, dal n.6 al n. 13 e n.22.

1 Insediamento dei componenti del Consiglio Giudiziario per il quadriennio 2012-2016.

Sono presenti i magistrati e i componenti laici suindicati i quali hanno accettato la carica e risultano, pertanto, regolarmente insediati.

2 Nomina del segretario, tra i componenti togati, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 25/2006, come modificato dalla Legge 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario procede a votazione, tra i componenti togati, per la nomina del segretario ai sensi dell'art. 11 della predetta legge. Al termine della votazione risulta eletto, con voto unanime, segretario del Consiglio Giudiziario il dott. Gianluca DE LEO, che dichiara di accettare l'incarico.

3 Nomina dei tre componenti togati e di un componente avvocato per la Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai giudici di pace ai sensi dell'art. 10, comma b) del Decreto Legislativo n. 25/2006, come modificato dalla Legge 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, nomina quali componenti della Sezione autonoma i dottori PIRAS, PETRIGNI e DE LEO e l'Avv. Giuseppe MILAZZO

La sezione autonoma risulta, pertanto, composta da: dott.ssa Adriana PIRAS, dott. Ennio PETRIGNI, dott. Gianluca DE LEO e Avv. Giuseppe MILAZZO.

Il Consiglio delibera di confermare il criterio della rotazione della composizione della Sezione autonoma, come previsto dall'art. 9 del regolamento approvato il 16 aprile 2009, nel senso che la durata dell'incarico è, per i componenti togati elettivi e per il componente avvocato, di sedici mesi allo scadere dei quali saranno sostituiti da nuovi componenti.

6 Modifica del documento organizzativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di **Palermo**, pervenuta con nota prot. 2730 del 26/3/2012 - assegnazione del dott. Ignazio DE FRANCISCI al 3^ dipartimento

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI, prende atto del documento, non avendo rilievi da muovere.

7 Parere in ordine alla modifica della tabella di organizzazione del **triennio 2009/2011** dell'ufficio del **Tribunale di Marsala** pervenuta con nota prot. n. 1014 del 27/3/2012 (decreto n. 31)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime, all'unanimità, parere favorevole.

- 8 Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 13 del 27/3/2012: applicazione della dott.ssa Roberta SERIO, Giudice presso il Tribunale di Palermo, alla sezione quinta penale e per le misure di prevenzione della Corte di Appello di Palermo, per mesi tre a decorrere dal 12/4/2012, limitatamente alle giornate di mercoledì non festivo di ciascuna settimana.**

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 9 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo trasmessa con nota prot. n. 2049/T3b del 29/2/2012 per il triennio 2009/2011 con incidenza sul triennio 2012/2014.**

In via preliminare il dott. Paolo CRISCUOLI dichiara di astenersi dalla partecipazione.

Il Consiglio Giudiziario, letti gli atti ed esaminata la proposta di modifica della tabella di organizzazione dell'ufficio del Tribunale di Palermo per il triennio 2009-2011, con incidenza sul triennio 2012/2014 (assegnazione nuovi giudici);

sentito il relatore Dr. Michele RUVOLO;

osserva quanto segue:

- 1. Il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo e le osservazioni presentate.**

Con provvedimento del 29.02.2012 il Presidente del Tribunale di Palermo, all'esito di apposito interpello, ha disposto:

- A) l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Angela GERARDI al posto di giudice della sezione GIP/GUP;
- B) l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Daniela CARDAMONE al posto di giudice della sezione GIP/GUP;
- C) l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Maura CANNELLA al posto di giudice della prima sezione civile;
- D) l'assegnazione, a domanda, del dott. Paolo CRISCUOLI al posto di giudice della terza sezione civile;
- E) l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Luciana CASELLI al posto di giudice della prima sezione penale e misure di prevenzione;
- F) il tramutamento, a domanda, della dott.ssa Daniela VASCELLARO al posto di giudice della terza sezione penale;
- G) l'assegnazione, d'ufficio, della dott.ssa Alessia GERACI al posto di giudice della terza sezione penale.

Avverso detto provvedimento hanno proposto osservazioni:

a) la dott.ssa Matilde CAMPO, aspirante al posto a concorso di giudice della terza sezione civile, assegnato al dott. Paolo CRISCUOLI, la quale ha rilevato che non sarebbe stata operata una corretta valutazione comparativa dei propri requisiti attitudinali, piori rispetto a quelli del dott. CRISCUOLI;

b) il dott. Vincenzo LIOTTA, aspirante al posto di giudice della prima

sezione penale e misure di prevenzione, il quale, con riferimento alla parte del provvedimento (pag. 12) nella quale è stata effettuata la valutazione comparativa tra i concorrenti al medesimo posto, lamenta che sia stato escluso che egli fosse *“portatore di specifica esperienza nel settore penale dibattimentale”*, deducendo ulteriormente che si sarebbe proceduto all’assegnazione d’ufficio del magistrato di nuova assegnazione al posto “di risulta” senza la pubblicazione dell’apposito concorso previsto al par. 40.3, 5° periodo, della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012/2014. In particolare, il dott. LIOTTA chiede che il Consiglio verifichi se sia possibile escludere il riconoscimento di qualsivoglia attitudine (in relazione alla copertura di posti diversi da quelli di GIP/GUP) a magistrati che, pur avendo svolto funzioni requirenti nel settore penale, non abbiano svolto le medesime funzioni (nel caso specifico di giudice addetto ad una sezione penale) di quelle relative al posto da coprire e se sia possibile l’assegnazione d’ufficio dei magistrati neo-trasferiti (in caso di mancato accoglimento delle loro domande) ai posti di risulta, senza prima averli messi a concorso con le modalità previste nel quinto periodo del par. 40.3. della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012/2014;

c) la dott.ssa Cristina RUSSO, aspirante al posto di giudice della terza sezione penale, la quale, con riferimento al tramutamento della dott.ssa Daniela VASCELLARO al predetto posto di giudice addetto alla terza sezione penale, lamenta che non sarebbero state adeguatamente valutate le proprie attitudini prevalenti su quelle della VASCELLARO e, con riferimento all’assegnazione, d’ufficio, della dott.ssa Alessia GERACI all’altro posto “di risulta” di giudice della stessa terza sezione penale, ne contesta la legittimità, rilevando che l’interpello del 02.02.2012 aveva avvisato i magistrati eventualmente interessati ai movimenti interni che non andavano presentate domande per i posti “di risulta”, che sarebbero stati eventualmente pubblicati successivamente;

d) la dott.ssa Luciana CASELLI, anch’essa aspirante al posto di giudice della terza sezione penale, la quale muove, nel proprio interesse, gli stessi rilievi della dott.ssa RUSSO, chiedendo, peraltro, che il Consiglio giudiziario verifichi *“se debba essere concessa o meno alla scrivente la possibilità di vedersi assegnato il posto di risulta della III sezione penale prima di promuovere un autonomo concorso ed in caso positivo di poter essere messa nelle condizioni di modificare le proprie determinazioni in merito all’interpello limitatamente alla domanda formulata in via subordinata”* (per l’assegnazione del posto, poi effettivamente assegnato all’esito dell’interpello, di giudice addetto alla prima sezione penale);

e) la dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, aspirante al posto di giudice della prima sezione penale e misure di prevenzione o al posto di giudice della Sezione GIP/GUP, la quale, con riferimento alla propria ritenuta incompatibilità, ex art. 18 O.G., per i posti richiesti, sollecita il Consiglio

Giudiziario a verificare in concreto la sussistenza o meno di tale incompatibilità.

Alle osservazioni avanzate dalla dott.ssa CAMPO ha controdedotto il dott. CRISCUOLI; a quelle presentate dai dottori CASELLI, RUSSO e LIOTTA la dott.ssa GERACI, ed anche il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, in data 17 aprile 2012.

^^^^^^^^^^

Procedendo all'esame delle singole osservazioni, il Consiglio rileva quanto segue.

2. Il posto della terza sezione civile.

In merito al posto della terza sezione civile, che comporta anche la trattazione di procedimenti in materia di società, con conseguente teorica applicazione del paragrafo 41.3 della circolare, deve osservarsi, come già evidenziato dal Presidente del Tribunale nelle sue controdeduzioni, che nel caso di specie non può trovare applicazione il citato paragrafo 41.3, in quanto la trattazione di procedimenti societari da parte del dott. CRISCUOLI presso il Tribunale di Agrigento non è avvenuta, come invece richiesto dal detto paragrafo 41.3, né in maniera esclusiva né prevalente. Si legge, infatti, nella certificazione del 07.03.2012 del Presidente del Tribunale di Agrigento prodotta dalla dott.ssa CAMPO che *"per previsione tabellare (tabelle 2006/2008 e tabelle 2009/2011) la trattazione della materia societaria è stata destinata ordinariamente ai giudici del settore fallimenti ed esecuzioni civili dell'unica sezione civile del Tribunale; tuttavia, in più occasioni, in corrispondenza dei ciclici avvicendamenti tra i giudici che hanno determinato temporanee vacanze in quel settore, la materia societaria è stata assegnata a tutti i giudici della sezione civile, con esclusione dei giudici con assegnazione esclusiva in materia di lavoro e previdenza. Il dott. Paolo CRISCUOLI, precedentemente assegnato al settore penale, è stato destinato alla sezione civile con il progetto tabellare 2009/2011 con assegnazione generalizzata del contenzioso civile ordinario e, nel corso del 2009, ha trattato alcuni procedimenti nella materia societaria quale componente del collegio"*.

Va, tuttavia, rilevato che sul posto della terza sezione civile sono emerse, all'interno del Consiglio giudiziario, due posizioni: una, che è poi prevalsa all'esito della votazione, volta ad esprimere parere favorevole alla proposta del Presidente del Tribunale ed una, di minoranza, tesa a formulare parere contrario.

Orbene, la posizione che è prevalsa si è fondata sulla ritenuta prevalenza di attitudini del dott. CRISCUOLI, alla luce dell'esperienza giudiziaria da quest'ultimo maturata presso il Tribunale di Agrigento nell'ambito societario e nella trattazione di procedimenti collegiali (societari e non) ed in considerazione del titolo di dottore di ricerca conseguito nel marzo del 2008 dal dott. CRISCUOLI in *"Diritto dell'Economia, dei Trasporti e*

dell'Ambiente" (con dissertazione finale dal titolo "*Prospettive di riforma del diritto della concorrenza alla luce del regolamento Ce n. 1/2003*"), del periodo di cinque mesi di tirocinio svolto nel 2001 presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e delle sue pubblicazioni scientifiche (1. commento agli articoli 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282 e 2283 del codice civile edito sul "*Codice commentato delle società*" a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, per la collana "*I codici ipertestuali*" pubblicato dalla UTET giuridica nel 2010; 2. nota dal titolo "*Quale giudice a tutela della concorrenza? Riflessioni sul riparto di competenza tra il Tribunale e la Corte di Appello, alla luce della modernizzazione del diritto della concorrenza*", edita sulla rivista "*Diritto del Commercio internazionale*, Giuffrè, anno XX, fasc. 1, 2006; 3. nota dal titolo "*Il rito ambrosiano nel diritto della concorrenza: considerazioni sul processo cautelare in materia antitrust. Commento ad Appello Milano, sez. I, ord. 20 luglio 2004*", edita sulla rivista "*Il diritto industriale*", Ipsoa n. 2/2005; 4. nota dal titolo "*Nuovi problemi in materia di illeciti antitrust*" edita sulla rivista "*Diritto del commercio internazionale*", Giuffrè. Anno XX, fasc. 3, 2002).

Si tratta, secondo l'opinione di maggioranza, di un'esperienza giudiziaria e scientifico-accademica particolarmente rilevante in relazione al posto della terza sezione civile, considerate le materie di competenza tabellare di quest'ultima sezione, dove pure è prevista la trattazione di diversi procedimenti in forma collegiale. Di contro, la dott.ssa CAMPO, avendo sempre esercitato le sue funzioni in una sezione distaccata (dalla quale esulano i procedimenti societari e collegiali), non può vantare esperienze uguali o analoghe a quelle del dott. CRISCUOLI. La maggioranza dei componenti del Consiglio giudiziario ha quindi ritenuto di dover esprimere parere favorevole in relazione alla proposta del Presidente del Tribunale di Palermo alla luce delle maggiori attitudini del dott. Paolo CRISCUOLI.

In senso opposto si è formata un'opinione di minoranza, fondata sui seguenti argomenti.

Innanzitutto, si è sostenuto che non può attribuirsi rilevanza privilegiata al titolo di dottore di ricerca conseguito nel marzo del 2008 dal dott. CRISCUOLI in "*Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*", nonché al successivo periodo di tirocinio presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle pubblicazioni del dott. CRISCUOLI, considerato che tale profilo scientifico-accademico può venire in rilievo soltanto in via subordinata e residuale in caso di pari attitudini desumibili dall'attività giudiziaria.

Né rileva che la dott.ssa CAMPO non abbia rilevante esperienza collegiale (se non nel periodo di vigenza delle tre sezioni feriali a cui ha preso parte negli anni 2007, 2009 e 2011 e nel breve periodo di permanenza presso la sezione seconda civile), considerato che dopo l'abolizione del rito societario

la trattazione collegiale presso la terza sezione civile del Tribunale di Palermo è sostanzialmente limitata ai reclami avverso i provvedimenti cautelari. Peraltro, non vi è una differenza qualitativa tra l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in forma monocratica rispetto a quella collegiale. Si tratta di un possibile profilo di ulteriore esperienza nella trattazione della materia civilistica, che, comunque, non assume particolare rilevanza per l'assegnazione del posto presso la terza sezione civile del Tribunale di Palermo. Tanto più che trattasi di un elemento che non viene in alcun modo valorizzato dalla circolare sulle tabelle.

In relazione a ciò, si è dunque evidenziato che sia il dott. CRISCUOLI che la dott.ssa CAMPO hanno entrambi trattato procedimenti in materie uguali o omogenee a quelle trattate presso la terza sezione civile (come la materia delle obbligazioni e dei contratti o quella del risarcimento del danno e ciò anche in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, di appello a sentenze del giudice di pace, di azioni revocatorie, di opposizioni a precetto e di procedimenti cautelari).

Tuttavia, mentre la dott.ssa CAMPO tratta questo tipo di procedimenti dal 12 luglio 2006, il dott. CRISCUOLI si occupa dei procedimenti tipici del contenzioso della terza sezione civile del Tribunale di Palermo dal 1° dicembre 2008 (avendo svolto, dal luglio 2006 al novembre 2008, funzioni giudicanti penali).

Conseguentemente, nonostante entrambi i due validi colleghi siano muniti di spiccati requisiti attitudinali per svolgere le funzioni di giudice della terza sezione civile del Tribunale di Palermo, ha ritenuto la minoranza dei componenti del Consiglio giudiziario che (alla luce del principio per cui il maggior tempo dedicato ad una materia e la maggior esperienza acquisita fa presumere che il magistrato abbia acquisito competenze valutabili per arrivare ad una positiva ponderazione dell'attitudine) la dott.ssa CAMPO possieda attitudini in grado leggermente superiore a quelle del dott. CRISCUOLI, avendo maturato più lunghe *"esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire"*.

In ogni caso, si è pure affermato che, anche considerando equivalente il dato temporale favorevole alla dott.ssa CAMPO rispetto alla sporadica trattazione di procedimenti in materia societaria da parte del dott. CRISCUOLI, si verterebbe in un'ipotesi di sostanziale parità sul piano attitudinale dei due candidati, con la conseguente prevalenza della dott.ssa CAMPO in forza del criterio (operante in caso di pari attitudini) della maggior anzianità di servizio presso il Tribunale di Palermo (paragrafo 41.1. della circolare sulle tabelle).

All'esito della votazione nominale le due proposte hanno ottenuto lo stesso numero di voti, ma la maggioranza si è formata a favore della proposta di assegnazione del dott. CRISCUOLI al posto di giudice della terza sezione civile, in relazione alla maggiore incidenza del voto espresso dal presidente.

La dott.ssa Rachele MONFREDI ha chiesto – ai sensi dell’art. 4, comma 4, del regolamento del Consiglio giudiziario – l’indicazione della sua dichiarazione di voto in favore dell’opinione di minoranza.

3. Il posto di giudice della terza sezione penale.

In relazione al posto di giudice della terza sezione penale va innanzitutto osservato che la dott.ssa RUSSO ha maturato un’esperienza al dibattimento penale ininterrottamente dal settembre 1999 (dopo circa un anno di esperienza analoga in magistratura militare), la dott.ssa CASELLI ininterrottamente dal dicembre 2000 (anche con funzioni di presidente del secondo collegio della sezione di appartenenza e dopo cinque anni di funzioni requirenti) e la dott.ssa VASCELLARO dall’ottobre 1996.

Nessuno dei candidati ha mai svolto funzioni presso la terza sezione penale del Tribunale di Palermo, ma tutti hanno trattato procedimenti relativi a materie di competenza della terza sezione penale.

In considerazione di quanto appena rilevato e del notevole lasso di tempo in cui tutte e tre le colleghe hanno svolto funzioni dibattimentali, deve ritenersi che tutte le aspiranti al posto siano munite di pari attitudini a ricoprire il posto messo a concorso. Tuttavia, il dato meramente temporale, avuto riguardo alla specificità delle funzioni svolte, porta alla formulazione di parere favorevole in relazione alla proposta del Presidente del Tribunale di tramutamento della dott.ssa VASCELLARO al posto di giudice della terza sezione penale.

4. L’assegnazione, d’ufficio, della dott.ssa Alessia GERACI al posto a concorso di giudice addetto alla terza sezione penale.

Per quanto concerne il posto assegnato alla dott.ssa GERACI, va osservato che il paragrafo 40.3 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 stabilisce che: *“i posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l’esito del bando da cui sono stati originati. La data di scopertura del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l’aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta”*.

Inoltre, con riferimento ai magistrati di nuova destinazione, il successivo paragrafo 44.2 della circolare in argomento prevede che *“in caso di esito negativo del concorso deve essere assegnato d’ufficio a uno dei posti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante”*.

Getta luce su questo punto quanto affermato dal Consiglio Superiore al punto g) - relativo proprio alla mobilità interna - della *“relazione illustrativa sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014”*:

“Ulteriore importante novità è costituita dall'impossibilità di mettere a concorso, nella medesima procedura, anche i cd. posti di risulta. Alla luce delle nuove norme, infatti, i posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, che il Dirigente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. Inoltre, non è più ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta... Quanto ai magistrati di nuova destinazione, si è specificato che, in caso di mancato accoglimento delle domande da loro formulate, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo così interpretazioni della normativa che consentano loro di partecipare ai concorsi interni “permanentemente” fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante”.

Inoltre, con delibera del 3 novembre 2011 il C.S.M. ha confermato che non si può presentare domanda di tramutamento *“anche per posti non vacanti”*, risultando chiara dalla circolare *“la scelta di escludere, nella medesima procedura concorsuale, la possibilità di assegnare anche i c.d. posti di risulta”*.

Tale impostazione ha poi trovato conferma nella delibera emessa dal C.S.M. in data 8.2.2012 su un quesito del Presidente del Tribunale di Napoli.

Ciò che emerge, quindi, è, innanzitutto una differenza tra *“posto di risulta”*, ossia quello rimasto scoperto per effetto di trasferimento interno, e *“posto libero rilevante per l'assegnazione d'ufficio del magistrato di nuova destinazione”*, che può essere uno di quelli messi a concorso e rimasto scoperto all'esito del primo interpello ovvero uno di quelli che è rimasto libero a seguito dell'interpello sui soli posti di risulta. Invero, da un lato si deve evitare che il magistrato di nuova assegnazione possa partecipare *sine die* a concorsi interni fino ad ottenere il posto gradito; dall'altro, non può agevolarsi, nel corso del primo interpello, il magistrato di nuova assegnazione in relazione all'attribuzione dei posti di risulta ove questi dovessero essere ambiti. Tale ultima esigenza non può, tuttavia, neppure condurre alla permanente partecipazione del magistrato di nuova assegnazione a concorsi fino al conseguimento di un posto sgradito a tutti gli altri. Inoltre, poiché il paragrafo 40.3 della circolare sulle tabelle vieta l'espletamento di un terzo interpello se non per gravi esigenze di servizio, si deve ritenere che nella categoria dei posti rimasti liberi da assegnare ai giudici di nuova destinazione rientri non già la prima *“risulta”*, ma la risulta della risulta.

Orbene, nel caso di specie il posto assegnato alla dott.ssa GERACI è

quello rimasto vacante a seguito del tramutamento della dott.ssa Claudia ROSINI alla prima sezione penale. Si trattava di “posto di risulta” che andava, quindi, eventualmente messo a concorso in un secondo momento; cosicché l’assegnazione in favore della dott.ssa Alessia GERACI non appare legittima.

5. Le osservazioni del dott. LIOTTA.

Si è già risposto alle osservazioni formulate, con riferimento all’assegnazione del posto di risulta, dal dott. LIOTTA. Quest’ultimo, però, ha pure chiesto di sapere se l’esercizio di funzioni requirenti possa comportare il riconoscimento di una qualche attitudine con riferimento a posti di giudicante.

Orbene, l’attitudine è, dal punto di vista semantico, la predisposizione dell’individuo a svolgere una determinata attività.

Si tratta dell’inclinazione che ciascuno ha verso alcune pratiche.

Ora, l’attitudine può essere una predisposizione innata dell’individuo oppure essere acquisita con l’esperienza e l’apprendimento.

Non potendo la predisposizione essere ponderata sulla base di criteri oggettivi, è evidente che il metro da utilizzare per valutarne la misura è costituito dalle pregresse attività professionali svolte, che secondo un ragionamento di tipo presuntivo, in base alla regola dell’*id quod plerumque accidit*, consentono di affermare la predisposizione del magistrato a ricoprire il posto al quale aspira.

È evidente che la diversità di funzioni e la molteplicità di materie, compiti e attività, trattati nell’ambito delle diverse funzioni, rendono non agevole l’individuazione di un criterio applicativo concreto che consenta di pervenire, nel momento in cui è richiesta una valutazione delle attitudini dei singoli magistrati, a risultati condivisi. Nondimeno, il CSM individua una serie di criteri – dal contenuto necessariamente elastico – che consentono di orientarsi in tale difficoltoso compito valutativo.

Anzitutto, la prima parte della disposizione (41.1) individua tre criteri generali, i quali devono poi ritenersi meglio specificati dalle parti successive della disposizione medesima (41.2 , 41.3 e 41.4).

I tre criteri sono: a) l’attività svolta (e per attività devono intendersi, in primo luogo, compiti e funzioni svolte dal magistrato nel corso della sua carriera, come quelli requirenti o giudicanti o di giurisdizione non contenziosa o di carattere organizzativo); b) la tipologia di affari trattati (che deve intendersi riferito principalmente alla materia civile ed a quella penale, poi articolate nelle diverse branche che compongono i due principali rami del diritto, ad esempio famiglia, locazioni, contratti, e poi reati ambientali, contro la P.A., contro la persona, ecc.); c) le esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante. È evidente che ciascuno di questi tre criteri è logicamente arricchito dal criterio quantitativo-temporale, per cui tanto più a lungo si è svolta un’attività, quanto più tempo si è dedicato ad una materia, tanto più deve presumersi che il magistrato abbia acquisito competenze valutabili per

arrivare ad una positiva ponderazione dell'attitudine. E ciò anche alla luce del ricorrente riferimento al parametro dell'esperienza, che variamente ricorre nella delibera in oggetto.

Da quanto appena esposto si ricava che il pregresso esercizio di funzioni requirenti può anche essere valutabile, soprattutto se connesso alla trattazione di affari affini o omogenei al posto messo a concorso, nell'esame delle attitudini per un posto di giudice.

6. Le ulteriori osservazioni della dott.ssa CASELLI.

Con riferimento alla richiesta, formulata dalla dott.ssa CASELLI, di verifica, da parte del Consiglio giudiziario, *“se debba essere concessa o meno alla scrivente la possibilità di vedersi assegnato il posto di risulta della III sezione penale prima di promuovere un autonomo concorso ed in caso positivo di poter essere messa nelle condizioni di modificare le proprie determinazioni in merito all'interpello limitatamente alla domanda formulata in via subordinata”* (per l'assegnazione del posto, poi effettivamente assegnato all'esito dell'interpello, di giudice addetto alla prima sezione penale), è sufficiente ricordare che il paragrafo 40.3 della circolare sulle tabelle prevede che *“nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti”*. La circolare non distingue, nell'impedire la revoca, tra posti richiesti in via principale e posti richiesti in via subordinata.

7. La richiesta della dott.ssa BARTOLOZZI relativa all'incompatibilità ex art. 18 O.G.

La dott.ssa BARTOLOZZI ha chiesto un concreto accertamento della situazione specifica di ritenuta incompatibilità ex art. 18 O.G., ma le osservazioni in tale senso avanzate non assumono alcun rilievo per i fini che qui interessano, dal momento che il predetto magistrato non ha maturato il periodo minimo richiesto dal paragrafo 40.1 lett. B della circolare per la partecipazione a concorsi di tramutamento interno.

P.Q.M.

Il Consiglio, in ordine alla proposta di modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo per il triennio 2009-2011, con incidenza sul triennio 2012/2014:

1) esprime, a maggioranza, parere favorevole alla modifica concernente l'assegnazione al dott. Paolo CRISCUOLI del posto di giudice della terza sezione civile;

2) esprime, all'unanimità, parere contrario all'assegnazione del posto di risulta di giudice della terza sezione penale alla dott.ssa Alessia GERACI;

3) esprime, all'unanimità, parere favorevole in ordine alle restanti proposte di modifica tabellare.

10 Decreto di destinazione in supplenza della dott.ssa Teresa CICCARELLO, dei dott.ri Angelo PETRALIA e Concetta CANCELLIERE, G.O.T. in servizio presso la sede centrale, pervenuto dalla Presidenza del Tribunale di Termini Imerese con nota prot. n. 834 del 2/4/2012.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

11 Decreto del 2 aprile 2012 del Presidente del Tribunale di Termini Imerese pervenuto con nota prot. n. 835 del 2/4/2012 che dispone :

A) la destinazione in supplenza per il periodo di giorni 60 del:

- dott. Angelo PIRAINO alla sezione distaccata di Cefalù per la trattazione affari civili ex ruolo dott. Cammarata;
- dott. CANCELLA alla sezione distaccata di Corleone per la trattazione degli affari civili non devolvibili al G.O.T.;
- dott. CANCELLA alla sede centrale per la trattazione della materia del Giudice tutelare di pertinenza della sezione distaccata di Corleone;

B) la trattazione presso la sede centrale delle richieste di convalida dei T.S.O. di pertinenza delle sezioni distaccate di Cefalù e Corleone, nell'ipotesi di assenza del giudice togato.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, esprime all'unanimità parere favorevole in ordine alla proposta di cui al punto B) e, per quanto riguarda le disposizioni di cui al punto A), ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

12 Decreto di destinazione in supplenza del dott. Michele GUARNOTTA, al ruolo addetto alla trattazione degli affari collegiali presso la sezione penale in sede, pervenuto dalla Presidenza del Tribunale di Termini Imerese con nota prot. n. 836 del 2/4/2012.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

13 Presa atto della nota del Tribunale di Palermo prot. N. 3033/T3B del 30/3/2012: smaltimento procedimenti ultratriennali settore civile -

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, prende atto del provvedimento, non avendo rilievi da muovere.

....omissis...

22 Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 15 del 10 aprile 2012: dott. Antonino DI PISA, Consigliere della 3^a sezione civile

della Corte di Appello di Palermo: destinazione in supplenza alla prima sezione penale a decorrere dall'11/4/2012 fino a definizione dei procedimenti penali

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. OLIVERI, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

IL MAGISTRATO SEGRETARIO
f.to dott. Gianluca De Leo

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte di Appello.

Palermo, 02 maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Vincenzo Oliveri

